



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- PORTICELLO**

ORDINANZA N°II /2013

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Nicola SILVESTRI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello:

VISTO: il foglio n° 646 datato 29.05.2013 con il quale la Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento dei BB.CC e dell'Identità Siciliana - Servizio Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali del Mare, richiedeva l'emissione di apposita ordinanza a tutela del sito archeologico sito in località Mongerbino del Comune di Bagheria;

VISTO: il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

RITENUTA: la necessità di salvaguardare/preservare il sito archeologico di cui sopra;

RITENUTO OPPORTUNO partecipare preventivamente il contenuto della presente ordinanza al ceto peschereccio convocato in apposita riunione il giorno 11.06.2013;

VISTI: gli articoli 2, 16, 17, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Nella zona di mare prospiciente la località Mongerbino è stato istituito un percorso archeologico subacqueo, che è segnalato mediante boa di colore giallo posizionata nel punto di coordinate geografiche Lat. 38°07,092' N - Long. 013°30,869' E.

ORDINA

**Art.1
(divieti)**

1. Nello specchio acqueo delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

A. LAT. 38°07,122'N – LONG. 013°30,785'E

B. LAT. 38°07,122'N – LONG. 013°30,922'E

C. LAT. 38°06,985'N – LONG. 013°30,922'E

D. LAT. 38°07,010'N – LONG. 013°30,785'E

sono vietati:

- a)** la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere;
- b)** la pesca, sia professionale che sportiva o ricreativa con qualunque mezzo esercitata;

c) ogni altra attività che possa causare il danneggiamento del sito e/o l'asportazione dei reperti;

2. In deroga al precedente comma potranno accedere al sito esclusivamente i mezzi delle Forze di Polizia per motivi di servizio nonché i mezzi autorizzati dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana.

Art.2

(attività subacquee)

1. Le escursioni subacquee lungo il percorso archeologico sono consentite solo se guidate da personale appartenente ai locali centri di immersione, regolarmente autorizzato dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali del Mare e previa comunicazione a questa Autorità Marittima.

Art.3

(disposizioni finali e transitorie)

1. I trasgressori alle norme della presente ordinanza, oltre che considerati responsabili dei danni che possano essere arrecati a persone e/o cose a causa delle proprie azioni e/o omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione nonché dal D.Lgs. 18 Luglio 2005 n° 171 e successive modifiche ed integrazioni.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza di cui si dispone la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello.

Porticello li 14-06-2013

IL COMANDANTE
T.V. (OP) Nicola SILVESTRI